



DELCLIMA S.P.A.

Sede Sociale: Treviso, via L. Seitz n. 47

Capitale sociale versato: Euro 224.370.000,00

<http://www.del-clima.com>

REA di Treviso - Codice Fiscale n. 06830580962

DOCUMENTO INFORMATIVO

redatto ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato e dell'art. 84-*bis*, comma 1 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

relativo al

PIANO DI PHANTOM STOCK OPTION 2012-2016

Treviso, 19 marzo 2012

DEFINIZIONI

Nel corso del presente documento informativo sono usate le seguenti definizioni:

“ASSEMBLEA”:	indica l’assemblea degli azionisti di DeLclima S.p.A.
“AMMINISTRATORE DELEGATO”:	indica l’amministratore delegato di DeLclima S.p.A., Ing. Carlo Grossi.
“AZIONI” o “AZIONI DELCLIMA” o “TITOLI” o “TITOLI DELCLIMA”:	indica le azioni ordinarie di DeLclima S.p.A. del valore nominale di Euro 1,50 (uno virgola cinquanta) cadauna, quotate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
“BENEFICIARIO” o “PARTECIPANTE”:	indica il soggetto al quale assegnare le <i>Phantom Stock Option</i> e, in particolare, l’Amministratore Delegato.
“COMITATO PER LA REMUNERAZIONE”:	indica il comitato per la remunerazione di DeLclima S.p.A. istituito e nominato dal Consiglio di Amministrazione.
“CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE”:	indica il consiglio di amministrazione di DeLclima S.p.A..
“DATA DI ASSEGNAZIONE”:	data nella quale il Consiglio di Amministrazione della Società, previa approvazione del Piano da parte dell’Assemblea, assegna al Beneficiario le <i>Phantom Stock Option</i> .
“DOCUMENTO INFORMATIVO”:	indica il presente documento informativo redatto ai sensi dell’art. 114- <i>bis</i> del TUF e dell’art. 84- <i>bis</i> ,

comma 1 del Regolamento Emittenti, in coerenza con le indicazioni contenute nello Schema 7 all'Allegato 3A al Regolamento Emittenti.

"PHANTOM STOCK OPTION"

o **"OPZIONI VIRTUALI"** o,

più semplicemente, **"OPZIONI"**:

indica gli strumenti (gratuiti, personali e non trasferibili *inter vivos*) che attribuiscono al Beneficiario il diritto all'erogazione di una somma di danaro corrispondente alla crescita di valore dell'Azione DeLclima, negoziata nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, secondo le modalità precisate e nei termini indicati nel Regolamento.

"PIANO DI PHANTOM STOCK OPTION

2012-2016" o **"PIANO"**:

indica il piano di attribuzione di opzioni virtuali (c.d. *Phantom Stock Option*) riservato all'Amministratore Delegato della Società, disciplinato dal Regolamento, approvato - su proposta del Comitato per la Remunerazione - dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2012 e sottoposto, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, all'approvazione dell'Assemblea convocata per il 23/26 aprile 2012, rispettivamente in prima e in seconda convocazione.

"REGOLAMENTO":

indica il *"Regolamento del Piano di Phantom Stock Option 2012-2016"* approvato - su proposta del Comitato per la Remunerazione - dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2012 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea convocata per il 23/26 aprile 2012 rispettivamente in prima e in seconda convocazione.

“REGOLAMENTO EMITTENTI”:

indica il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

“SOCIETÀ” o “DELCLIMA S.p.A.”:

indica la società DeLclima S.p.A., con sede legale in Treviso, Via L. Seitz n. 47, capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 224.370.000,00, diviso in n. 149.580.000 azioni del valore nominale di Euro 1,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Treviso al n. 06830580962.

“TUF”:

indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato.

“VALORE DI ASSEGNAZIONE”:

indica il prezzo di esercizio delle Opzioni Virtuali, pari ad Euro 0,70 (zero virgola settanta) per ciascuna *Phantom Stock Option*.

Il Valore di Assegnazione è superiore al valore di borsa del Titolo DeLclima al momento della proposta di approvazione del Piano (deliberata in data 16 marzo 2012 dal Comitato per la Remunerazione e in data 19 marzo 2012 dal Consiglio di Amministrazione).

PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da DeLclima S.p.A. al fine di fornire una dettagliata informativa ai propri azionisti e al mercato in merito alla proposta di adozione del *Piano di Phantom Stock Option 2012-2016* approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2012 su proposta del Comitato per la Remunerazione e sottoposto, ai sensi dell'art. 114 *bis* del TUF, all'approvazione dell'Assemblea convocata per il 23/26 aprile 2012, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, unitamente al relativo Regolamento.

In particolare, il Documento Informativo è stato redatto ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 1 del Regolamento Emittenti ed in coerenza con le indicazioni contenute nello Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti (lo "**Schema n. 7**").

Si precisa che il Piano è finalizzato all'erogazione di somme di danaro in relazione alla crescita di valore del Titolo DeLclima, negoziato nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.: si tratta quindi di un piano di (c.d.) "*Phantom Stock Option*", in quanto non basato sulla consegna fisica degli strumenti finanziari sottostanti, ma sull'erogazione ("*cash*") di somme di danaro, in forza dell'incremento di valore del Titolo medesimo.

Il Piano è da considerarsi "*di particolare rilevanza*" ai sensi dell'art. 114 *bis*, comma 3 del TUF e dell'art. 84-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto ad un componente del Consiglio di Amministrazione: si tratta quindi di un sistema incentivante coerente con la prassi diffusa anche in ambito internazionale e con i principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ai quali la Società aderisce.

Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di DeLclima S.p.A. in Treviso, Via L. Seitz n. 47, nonché sul sito *internet* della Società www.del-clima.com, sezione "*Investor Relations*" - "*Governance*" - "*Assemblee*" - "*2012*" ed è stato altresì trasmesso a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. secondo quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare.

1. SOGGETTI DESTINATARI

1.1. Indicazione nominativa dei Beneficiari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, delle società controllanti e di quelle, direttamente o indirettamente, controllate.

Il Piano prevede l'assegnazione di *Phantom Stock Option* all'Amministratore Delegato della Società, Ing. Carlo Grossi.

* * *

2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO DI PHANTOM STOCK OPTION

2.1. Obiettivi del Piano

Il Piano di *Phantom Stock Option* di cui il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, propone l'assunzione, persegue l'obiettivo precipuo di allineare gli interessi degli investitori e dell'Amministratore Delegato, introducendo per quest'ultimo un sistema remunerativo correlato alla crescita di valore dell'Azione DeLclima e, quindi, alla creazione di valore della Società.

Si rammenta che l'adozione di un sistema di remunerazione incentivante per la componente strategica del *Management* è coerente con la prassi diffusa anche in ambito internazionale e conforme con i principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in materia di remunerazione degli amministratori esecutivi.

2.1.1 Informazioni aggiuntive per Piani Rilevanti

Il Piano si sviluppa su un arco temporale di medio-lungo periodo (circa tre anni per la maturazione delle Opzioni Virtuali e un ulteriore anno e mezzo prima per il loro esercizio): tale intervallo è stato giudicato il più adatto per perseguire gli obiettivi di incentivazione prefissati e, in particolare, per **focalizzare l'attenzione del Beneficiario su fattori di successo strategico a medio-lungo termine di DeLclima S.p.A.**

La proposta è stata formulata tenendo conto del livello di remunerazione dell'Amministratore Delegato e dell'obiettivo incentivante che lo stesso Piano intende perseguire, essendo l'erogazione in danaro legata ad un significativo incremento di valore dell'Azione DeLclima nel mercato regolamentato.

2.2. **Condizioni di esercizio e indicatori di *performance* considerati ai fini dell'esercizio delle *Phantom Stock Option***

La maturazione, e quindi l'esercitabilità dei diritti assegnati dal Piano non è subordinata al conseguimento di risultati economico-finanziari ma è soggetta al decorso dei termini indicati nel Regolamento e al mantenimento del rapporto rilevante tra il Beneficiario e la Società per tutto il periodo ricompreso tra l'assegnazione delle Opzioni Virtuali e il loro esercizio, in conformità con quanto previsto dal Regolamento.

Il parametro di riferimento per la quantificazione del premio è costituito dalla *performance* del corso del Titolo DeLclima rispetto al Valore di Assegnazione per il periodo di durata del Piano.

2.2.1 **Informazioni aggiuntive per Piani Rilevanti**

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per la Remunerazione ritengono che la particolare struttura di incentivazione che caratterizza il presente Piano sia adeguata rispetto all'obiettivo che si intende perseguire, e cioè, come detto, quello di orientare l'Amministratore Delegato a obiettivi di valorizzazione dell'Emittente a carattere strategico e nel medio-lungo periodo: poiché l'erogazione in danaro sarà subordinata – tenuto conto del Valore di Assegnazione – all'incremento del corso di borsa del Titolo DeLclima nei prossimi anni, si ritiene che il Piano risponda adeguatamente all'obiettivo di allineare l'interesse dell'Amministratore Delegato a quello dell'Emittente, degli investitori e degli Stakeholders in generale, alla massimizzazione del valore delle Azioni.

2.3. **Criteri per la determinazione del numero di *Phantom Stock Option* da assegnare e del Valore di Assegnazione attribuito agli strumenti.**

Il quantitativo di *Phantom Stock Option* che l'organo amministrativo assegnerà complessivamente al Beneficiario è pari a n. 1.000.000 (un milione) ed è stato stabilito anche in considerazione della posizione organizzativa, delle responsabilità e delle competenze professionali del Beneficiario.

Il Valore di Assegnazione sarà di euro 0,70 (zero virgola settanta) e l'erogazione del premio in danaro verrà effettuata, come nel seguito illustrato, in relazione all'incremento di valore del Titolo DeLclima.

Come detto, tale proposta è stata formulata dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato per la Remunerazione tenendo conto del livello di remunerazione del Beneficiario e, naturalmente, dell'obiettivo incentivante che lo stesso Piano intende perseguire: in particolare il Valore di Assegnazione (superiore al corso di borsa del Titolo DeLclima al momento della proposta di approvazione del presente Piano, deliberata dal

Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2012 su proposta del Comitato per la Remunerazione assunta nella riunione del 16 marzo 2012), costituisce elemento di incentivazione che caratterizza il Piano sottoposto alla approvazione dell'Assemblea.

La proposta è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale; alla deliberazione non ha partecipato il consigliere Ing. Carlo Grossi, Beneficiario del Piano e, pertanto, portatore di un interesse proprio all'assunzione della deliberazione medesima.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'Emittente

Non applicabile in quanto il Piano si basa solo sul differenziale di valore delle Azioni DeLclima.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano

Non ci sono significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano.

2.6 Eventuale sostegno del Piano da parte del fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Non applicabile.

* * *

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DELLE OPZIONI VIRTUALI

3.1 Poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del Piano

In data 19 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea convocata per il 23/26 aprile 2012, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, l'approvazione del *Piano di Phantom Stock Option 2012-2016* per l'attribuzione di n. 1.000.000 Opzioni Virtuali e il relativo Regolamento.

L'Assemblea degli Azionisti della Società è chiamata a deliberare, oltre all'approvazione del Piano (e del relativo Regolamento), anche il conferimento del mandato all'organo amministrativo - che potrà delegare alcune decisioni al Comitato per la Remunerazione - per l'attuazione del Piano, comprensivo di tutti i più ampi poteri per la miglior gestione del Piano, ivi incluso il potere di apportare al Piano tutte le modifiche ritenute necessarie o opportune per la miglior realizzazione del Piano medesimo, in conformità con il menzionato Regolamento.

3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano

Nella proposta all'Assemblea è previsto che la gestione del Piano di *Stock Option* sia delegata dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione che a tali fini potrà delegare alcune decisioni al Comitato per la Remunerazione, in conformità con i principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate ai quali la Società ha aderito. Il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi espletare il mandato ricevuto dall'Assemblea applicando le norme previste dal Regolamento.

3.3 Procedure per la revisione del Piano

In base a quanto previsto dal Regolamento, il Piano potrà essere modificato ed integrato: (i) in caso di aumenti di capitale della Società, gratuiti o a pagamento ovvero di distribuzioni straordinarie di dividendi che possano influire sulle *Phantom Stock Option*, sulle Azioni o più in generale sul contenuto economico del Piano; nonché (ii) in caso di eventi suscettibili di influire sulle *Phantom Stock Option*, sulle Azioni o più in generale sul contenuto economico del Piano (ad esempio, fusioni, scissioni, acquisizioni, dismissioni, offerte pubbliche di acquisto e scambio, etc.).

In particolare, il Regolamento prevede che a suo insindacabile giudizio il Consiglio di Amministrazione possa adeguare i termini del Regolamento come segue:

- sospendere per un periodo non superiore a 60 giorni lavorativi il diritto di esercitare le *Phantom Stock Option* al fine di apportare gli adeguamenti necessari;

- adeguare i quantitativi ovvero il Valore di Assegnazione al fine di mantenere invariati i contenuti essenziali del Piano, eventualmente ricorrendo alla valutazione di un esperto indipendente.

E' inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione (sentito il parere del Comitato per la Remunerazione) il potere di apportare al Piano eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie in fase di attuazione e di gestione del Piano medesimo.

3.4 Modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione delle azioni

Non applicabile in quanto i diritti attribuiti al Beneficiario incorporano l'attribuzione di una somma di danaro, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento, senza quindi l'effettiva assegnazione di azioni.

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano. Data della delibera assunta dall'organo competente a sottoporre la proposta di Piano all'Assemblea

Il Piano e il relativo Regolamento sono stati elaborati dal Comitato per la Remunerazione (interamente costituito da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti) nelle riunioni del 6 marzo e del 16 marzo 2012.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 19 marzo 2012, ha approvato la proposta del Piano e il relativo Regolamento e ha deliberato di convocare l'Assemblea per il 23/26 aprile 2012, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, per l'approvazione del Piano.

Alla deliberazione - che è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti - non ha partecipato l'Ing. Carlo Grossi in quanto portatore di un interesse proprio all'assunzione della suddetta deliberazione, essendo il Beneficiario del Piano.

3.6 Data della decisione assunta dall'organo competente in merito alla proposta di approvazione del Piano e della proposta al predetto organo del Comitato per la Remunerazione

Si veda il punto 3.5.

3.7 Data della decisione assunta dall'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e della proposta al predetto organo del Comitato per la Remunerazione

Al termine dell'Assemblea convocata per il 23/26 aprile 2012 si riunirà il Consiglio di Amministrazione per assegnare le Opzioni Virtuali al Beneficiario su mandato dell'assemblea medesima.

Per la deliberazione della proposta da parte del Comitato per la Remunerazione si rinvia al punto 3.5.

3.8 Prezzo di mercato dell'azione DeLclima alle date delle decisioni relative alla proposta del Piano e all'assegnazione delle azioni

Alla data del 16 marzo 2012 (data della deliberazione del Comitato per la Remunerazione) e del 19 marzo 2012 (data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione) il prezzo di chiusura delle azioni ordinarie DeLclima S.p.A. era, rispettivamente, pari a Euro 0,622 e Euro 0,609 per azione (Fonte: Reuters).

3.9 Eventuali considerazioni sulla diffusione di informazioni rilevanti in sede di definizione della tempistica di assegnazione delle Opzioni

Non applicabile.

* * *

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione delle forme in cui è strutturato il Piano

Il Piano prevede l'assegnazione a titolo gratuito e personale di un determinato numero di "Phantom Stock Option", e cioè di Opzioni Virtuali, non trasferibili *inter vivos*, che attribuiscono al Beneficiario, alle condizioni e nei termini stabiliti nel Regolamento (non il diritto di sottoscrivere e/o acquistare azioni DeLclima ma) il diritto **all'erogazione di una somma di danaro corrispondente alla crescita di valore dell'azione DeLclima nel Mercato Telematico Azionario** organizzato e gestito da Borsa Italiana, secondo le modalità precisate nel Regolamento. Si tratta quindi di un piano di "Phantom stock option".

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del Piano

Il Piano prevede l'assegnazione al Beneficiario di n. 1.000.000 *Phantom Stock Option*, che saranno "esercitabili" (e cioè, daranno il diritto di ottenere l'erogazione di cui sopra) anche frazionatamente **dal 1° luglio 2015**; le Opzioni dovranno essere esercitate **entro e non oltre il 31 dicembre 2016**.

4.3 Termine del Piano

Il Piano terminerà con l'esercizio da parte del Beneficiario dell'ultima *Phantom Stock Option* assegnata subordinatamente all'avveramento delle condizioni di esercizio, e comunque entro e non oltre la data di scadenza del periodo di esercizio fissata dal Piano al 31 dicembre 2016.

4.4 Quantitativo massimo di opzioni assegnate in ogni anno fiscale

Non è previsto un numero massimo di Opzioni da assegnare in un anno fiscale. Previa deliberazione assembleare di approvazione del Piano, il Consiglio di Amministrazione attuerà il Piano attribuendo al Beneficiario un numero complessivo di 1.000.000 (un milione) *Phantom Stock Option*.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano

Per quanto concerne le modalità e le clausole di attuazione del Piano, si rinvia a quanto previsto ai punti 2.2, 2.2.1 e 2.3 del presente Documento Informativo.

Si ricorda, in particolare, che:

(i) il quantitativo di *Phantom Stock Option* da assegnare al Beneficiario (pari a n. 1.000.000 di Opzioni) è stato stabilito tenuto conto della posizione organizzativa, delle responsabilità e delle competenze professionali del Beneficiario;

(ii) in base al Regolamento, l'esercizio delle Opzioni è subordinato alla condizione che sussista il rapporto rilevante tra il Beneficiario e la Società per tutto il periodo ricompreso

tra l'assegnazione delle Opzioni Virtuali e il loro esercizio in conformità con quanto previsto dal Regolamento.

4.6 Vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni ovvero sulle azioni rinvenienti dall'esercizio delle stesse

Trattandosi di un Piano di "*Phantom Stock Option*" i limiti rilevanti riguardano l'esercitabilità degli strumenti assegnati e cioè, come già illustrato:

- gli strumenti saranno esercitabili (e cioè, daranno il diritto di ottenere l'erogazione in danaro di cui sopra) dal 1° luglio 2015;
- gli stessi potranno essere esercitati entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

Il Regolamento prevede inoltre che le *Phantom Stock Option* non potranno essere esercitate nei 15 giorni precedenti la riunione consiliare di approvazione dei conti semestrali e annuali.

Per espressa previsione del Regolamento (paragrafo 6), tutte le *Phantom Stock Option* assegnate al Partecipante sono intese come assegnate a titolo strettamente personale e delle stesse il Partecipante non può disporre in forma alcuna, con l'esclusione del trasferimento *mortis causa*. La violazione da parte del Partecipante di questa restrizione farà perdere allo stesso ogni diritto sulle *Phantom Stock Option* assegnate che verranno annullate.

4.7 Eventuali condizioni risolutive in relazione al Piano nel caso in cui i Beneficiari effettuino operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita

Non applicabile in quanto nel Piano non sono previste condizioni risolutive in relazione all'ipotesi in cui il Beneficiario effettui operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare i divieti di vendita delle *Phantom Stock Option*.

4.8 Effetti determinati dalla cessazione del rapporto

In base al Regolamento, il diritto di esercitare le *Phantom Stock Option* è geneticamente e funzionalmente collegato e condizionato al permanere del rapporto rilevante, tra il Beneficiario e la Società con le seguenti precisazioni:

- pur in costanza del rapporto (c.d. "organico") di amministrazione con deleghe di poteri, qualora si interrompesse il rapporto di lavoro (e cioè il rapporto di dirigente) per dimissioni o licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo prima della data di effettivo esercizio della *Phantom Stock Option*, nessuna somma sarà erogata al Partecipante al Piano indipendentemente dall'effettiva maturazione dei diritti (e quindi anche se l'evento è successivo al termine del periodo di *Vesting*);
- in caso di revoca per

giusta causa dalle deleghe di poteri o della carica di amministratore, o di rinuncia volontaria del Beneficiario dalla carica, prima della data di effettivo esercizio della *Phantom Stock Option*, nessuna somma sarà erogata al Partecipante al Piano indipendentemente dall'effettiva maturazione dei diritti (e quindi anche se l'evento è successivo al termine del periodo di *Vesting*);

- qualora il rapporto di amministrazione o le deleghe di poteri vengano meno per una causa diversa dalla revoca per giusta causa o dalla rinuncia volontaria del Beneficiario prima della data di effettivo esercizio della *Phantom Stock Option*, il Beneficiario manterrà il diritto di esercitare le *Phantom Stock Option* a condizione che permanga il rapporto di dirigente con la Società. In tale evenienza, avuto riguardo alla natura occasionale e straordinaria del presente sistema di incentivazione, lo stesso non potrà ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante della normale retribuzione del Partecipante. In particolare, l'ammontare dell'incentivo che sarà erogato al Partecipante sarà da intendersi già comprensivo dell'eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti disciplinati dagli accordi economici collettivi e individuali vigenti eventualmente applicabili (quali, ad esempio, la tredicesima e la quattordicesima mensilità o l'indennità supplementare, se dovute) e dalla legge (quali, ad esempio, il trattamento di fine rapporto o l'indennità di preavviso), avendo di ciò tenuto conto al momento della determinazione del numero delle *Phantom Stock Option* da attribuire al Partecipante e del relativo valore iniziale;

- in caso di invalidità permanente con conseguente inabilità a proseguire il rapporto, sia durante il periodo di *Vesting* (e cioè prima del 1° luglio 2015), sia successivamente al periodo medesimo ma entro il 31 dicembre 2016, il Beneficiario potrà esercitare le *Phantom Stock Option* non ancora esercitate entro 90 giorni dalla data di interruzione del rapporto;

- in caso di decesso del Partecipante al Piano, sia durante il periodo di *Vesting* (e cioè prima del 1° luglio 2015), sia successivamente al periodo medesimo ma entro il 31 dicembre 2016, i suoi eredi o agli aventi causa potranno esercitare le *Phantom Stock Option* non ancora esercitate entro 90 giorni dalla data del decesso.

E' data comunque la possibilità al Consiglio di Amministrazione di decidere, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, per formule di forfettizzazione, o comunque di miglior favore, per il trattamento di casi particolari.

4.9 Indicazione di eventuali altre cause di annullamento del Piano

Salvo quanto indicato nei precedenti paragrafi del presente Documento Informativo, non sussistono altre cause di annullamento del Piano.

Si precisa, per completezza, che se una qualsiasi entità terza ottiene il controllo della DeLclima S.p.A. il Partecipante al Piano, potrà esercitare la totalità delle *Phantom Stock Option* entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento.

In caso di cambio di controllo di DeLclima S.p.A. il prezzo dell'Azione al momento dell'esercizio sarà quello riconosciuto dal terzo acquirente per l'acquisto delle azioni DeLclima S.p.A.

In caso di esclusione di DeLclima dalla quotazione, il Partecipante al Piano potrà esercitare la totalità delle *Phantom Stock Option* entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento. In tale eventualità il prezzo di esercizio sarà quello medio ponderato delle azioni DeLclima nel mese precedente alla esclusione dalla quotazione.

4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un riscatto

Non applicabile in quanto il Piano non contempla la previsione di un "riscatto" delle *Phantom Stock Option* da parte della Società.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle Azioni

Non applicabile in quanto il Piano non prevede la concessione di prestiti o altre agevolazioni in favore del Beneficiario.

4.12 Valutazioni sull'onere atteso per DeLclima alla Data di Assegnazione

L'onere atteso per la Società non è al momento quantificabile.

4.13 Eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal Piano

Non applicabile in quanto l'esecuzione del Piano non avrà alcun effetto diluitivo sulle partecipazioni degli azionisti.

4.14 Altre informazioni

Eventuali informazioni rilevanti, ulteriori rispetto a quelle fornite nel presente documento informativo, e non disponibili al momento della approvazione del medesimo, saranno fornite nei termini previsti e in conformità con la normativa vigente.

Treviso, 19 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Dott. Giuseppe De' Longhi)

PIANO DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

Tabella n. 1 dello Schema n. 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

NOME E COGNOME O CATEGORIA	CARICA	QUADRO 1						
		Strumenti diversi dalle <i>stock option</i> (<i>Phantom Stock Option</i>)						
		<p align="center">Sezione 2</p> <p align="center">Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ del C.d.A. di proposta per l'assemblea (convocata per il 23/26 aprile 2012, rispettivamente in prima e in seconda convocazione); □ dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea 						
Data della delibera assembleare	Tipologia degli Strumenti finanziari	Numero strumenti finanziari assegnati	Data di assegnazione	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti (1)	Prezzo di mercato all'assegnazione	Periodo di <i>Vesting</i>		
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EMITTENTE								
ING. CARLO GROSSI	Amministratore Delegato di DeLclima S.p.A.	23/26 aprile 2012	Strumento parametrato al valore delle azioni DeLclima S.p.A. (<i>Phantom Stock Option</i>)	n. 1.000.000 (un milione)	16 marzo 2012 (CPR) 23/26 aprile 2012 (CDA)	Euro 0,70	Euro 0,622 (2) Euro 0,609 (3)	23/26 aprile 2012 30 giugno 2015
Note:								
(1) Prezzo di Esercizio (definito nel documento informativo e nel Regolamento "Valore di Assegnazione")								
(2) Prezzo di riferimento al 16 marzo 2012, data della riunione del Comitato per la Remunerazione che ha approvato la proposta di assegnazione.								
(3) Prezzo di riferimento al 19 marzo 2012, data della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la proposta di assegnazione.								